

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 402-A)

*Procedura abbreviata
di cui all'articolo 81 del Regolamento*

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALÀ, CUCINELLI, STIRATI, LICINI,
BUCCINI e VIGNOLA

Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura
civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto
di ingiunzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1974

DISEGNO DI LEGGE

TESTO D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZUCCALÀ
ED ALTRI

Art. 1.

All'articolo 495 del codice di procedura
civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Con la stessa ordinanza il giudice può
disporre, se ricorrono giustificati motivi, che

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Zucalà ed altri*)

il debitore versi la somma, determinata a norma del secondo comma, per un quarto entro il termine di 10 giorni e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di mesi sei.

I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma, ed il debitore decade dal beneficio se alcuno dei ratei non viene versato entro il termine stabilito dal giudice.

Le somme possono essere versate sul libretto bancario che sarà depositato in cancelleria, intestato al creditore.

Nel caso di decadenza dal beneficio le somme depositate fanno parte dei beni pignorati ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva, secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e ne ingiunge il pagamento ».

Art. 3.

Dopo il secondo comma dell'articolo 653 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico.

« Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento ».

Art. 3.

Identico.